CAMERA DEI DEPUTATI N. 2644

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARLATO

Nuove norme per l'esame di concorso per la professione di procuratore legale

Presentata l'8 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto l'ordinamento della professione forense è ancora regolato dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

All'articolo 19 era previsto che: « nel mese di ottobre di ogni anno i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori. ».

Successivamente il Ministro provvedeva, sentito il Consiglio nazionale forense, a stabilire « il numero massimo dei nuovi procuratori » che complessivamente avrebbero potuto essere iscritti agli albi, a seguito dell'esame di concorso l'anno successivo.

La disposizione legislativa era in tutta evidenza preordinata ad impedire l'« affollamento » degli albi.

Il numero massimo dei procuratori che avrebbero potuto essere iscritti all'albo derivava infatti dal concorso di più circostanze; la consistenza degli albi stessi, il numero degli iscritti venuti meno per i più diversi motivi, il complesso del contenzioso giudiziario che doveva tener conto non solo della situazione economica e sociale nell'area di competenza del tribunale ma anche dell'afflusso e del deflusso di iscrizioni dei procedi-

menti nei vari registri in funzione anche della dinamica legislativa sul piano civile e penale.

E il parere doveva essere formulato con una motivazione che chiarisse il percorso analitico che aveva condotto ad esprimere quel numero.

La norma evitava così che si pervenisse all'attuale « sovraccarico » degli albi, con la straordinaria conseguenza negativa che l'eliminazione di essa ha prodotto, e che si può individuare anche nella larghissima « sottoprofessione » ad un livello professionale « subqualitativo » dipendente, a sua volta, dalla insufficienza della domanda di assistenza e patrocinio forense per essere essa distribuita tra un numero troppo ampio di iscritti, con danno degli avvocati e procuratori stessi, dell'utenza e dello stesso pubblico interesse.

Preoccupato del fenomeno – nel solo Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli gli iscritti ascendevano a 500 unità – il 15 gennaio 1991 rivolsi al Ministro di grazia e giustizia l'atto ispettivo n. 4-28563 con il quale, premettendo che l'affollamento degli albi degli avvocati e procuratori generava una sottoccupazione spesso ai limiti della sopravvivenza per migliaia e migliaia di iscritti e che tuttavia la legge professionale, all'articolo 19, prevedeva l'istituto della programmazione nelle iscrizioni, temporaneamente sospesa con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, e mai abrogata, tanto vero che la norma è richiamata in tutti i bandi successivi relativi agli esami di procuratore legale, chiedevo quali ragioni ostassero ad avviso del Ministro all'applicazione del principio della programmazione nella salvaguardia naturalmente delle iscrizioni già in atto ed in vista delle obiettive future selezioni dei più meritevoli, allo scopo di instaurare se non il « numero chiuso » almeno la programmazione delle iscrizioni che garantisse l'esercizio più sereno e qualificato della professione ed i redditi conseguenti secondo la misura prevedibile della « domanda di giustizia » e senza gli effetti deleteri relativi alle conseguenze che l'inflazione degli albi comporta sulla tenuta della previdenza forense, sulla dignità esistenziale degli avvocati e procuratori e sul livello di esercizio della stessa attività forense.

Senonché, il 4 marzo 1991, l'onorevole Claudio Martelli, Ministro di grazia e giustizia, rispondeva sostenendo che l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 215 del 1944, che sospende le norme concernenti la limitazione delle iscrizioni negli albi dei procuratori, è disposizione tuttora vigente.

Un'eventuale modificazione della normativa nel senso auspicato nell'interrogazione avrebbe posto peraltro, ad avviso di quella amministrazione, problemi di compatibilità con il dettato costituzionale.

Invero si affermava « la limitazione dell'accesso agli albi professionali, oltre a confliggere con le generali norme poste a tutela del lavoro e della iniziativa privata, si pone in specifico contrasto con l'articolo 33 della Costituzione che fissa come unico limite all'esercizio professionale il superamento dell'esame di Stato ».

Nessuna risposta veniva data, come è agevole rilevare, alla questione della programmazione della iscrizione agli albi, né veniva chiarito perché una norma - quella del citato articolo 19 delle norme istitutive dell'ordinamento della professione di avvocato e procuratore – risultasse ancora sospesa, senza che mai, dopo quasi cinquanta anni, né il Parlamento né il Governo ne avessero deciso la definitiva abrogazione.

Né apparirebbe fondata la tesi di una abrogazione automatica a seguito della promulgazione della vigente Carta costituzionale.

Avremo modo di dimostrarlo chiaramente dopo aver riportato la lettera dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, che così recita: « È temporaneamente sospesa », afferma, la norma in questione. Ma quale legge, non sospesa ma solo « temporaneamente sospesa », può non essere ancora vigente, dopo mezzo secolo di « temporanea » sua inapplicazione ed in mancanza di una abrogazione esplicita ?

Potrebbe aver voluto sostenere il Ministro che l'abrogazione fosse contenuta, peraltro implicitamente, nell'articolo 33 della *Costituzione della Repubblica? Lo vedremo* fra un attimo senza non stigmatizzare la scarsissima sensibilità civile, sociale, ma anche forense, del Ministro di grazia e giustizia che non solo evitò di rispondere alla ipotesi alternativa al ripristino dell'« albo chiuso », quella cioè della « programmazione delle iscrizioni », ma anche alla drammatica situazione socio-economica derivata (e non solo per gli albi degli avvocati e procuratori) dalla « inflazione » degli albi forensi, con i tipici effetti della svalutazione monetaria: « la perdita di valore » del titolo di avvocato e procuratore, la squalificazione del livello di esercizio della professione, la durissima lotta – a volte senza esclusione di colpi – (e su tutto questo lo Stato dovrebbe tacere ?) per la affermazione professionale, gli stessi privilegi squallidi e perversi che certo sistema partitocratico, in combutta con pubblici amministratori, assegna attraverso il conferimento di incarichi professionali accompagnati da laute parcelle a taluni degli avvocati e procuratori, con danno di tutti gli altri, invece di ripartirli equamente (e questo avviene, si noti, non solo quando si tratti di incarichi di elevato e qualificato impegno ma anche per affari giudiziari comuni e correnti), e con cumuli artificiosamente costruiti in violazione proprio dei princìpi costituzionali e delle norme generali richiamate « poste a tutela del lavoro e della iniziativa privata ».

Sono proprio i comportamenti sin qui seguiti dal potere partitocratico, dalle aziende pubbliche ed a partecipazione statale, dagli enti locali e dalle regioni, che infatti le violano, per ragioni clientelari, quantomeno per ottenere « voti di scambio » in contropartita.

Proprio per questi motivi – ci sia consentita una parentesi – il proponente ha presentato nella XI legislatura due proposte di legge, la n. 9 del 22 maggio 1992 recante « Norme per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche da parte di unità sanitarie locali, comuni, province e regioni » e la n. 10 del 22 maggio 1992 recante « Norme per l'affidamento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza legale da parte di unità sanitarie locali, comuni, province e regioni ».

Ma ritorniamo alla tesi dell'allora Ministro *pro tempore* di grazia e giustizia.

Come si è visto si richiama l'esistenza di generali norme relative alla tutela del lavoro e della iniziativa privata dimenticando del tutto che proprio a tutela della stessa vengono previsti non solo requisiti particolari – come il possesso di qualità personali morali e professionali – ma la compatibilità del libero esercizio delle attività con quelle della programmazione: si pensi per tutti all'esercente attività commerciale che può svolgerla, superando l'esame presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e depositati gli attestati e certificati prescritti, solo in una determinata località compatibile con il piano comunale del commercio, concepito proprio come una programmazione degli insediamenti dei soggetti interessati ad evitare concorrenza lesiva dei diritti e degli interessi non solo di altri già esercenti le attività commerciali, ma anche di chi ora sopraggiunga e dei consumatori.

Ma vale la pena esaminare meglio il disposto dell'articolo 33 della Costituzione che riportiamo per intero, colleghi deputati, non perché esso non sia bene a mente a tutti noi ma perché sia più agevole commentare la sua congruità rispetto all'assunto del Ministro ed alla situazione normativa e di fatto economica e sociale e, infine, alla tesi del proponente.

Afferma l'articolo 33 della Costituzione che:

« L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per la abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ».

Se dovessimo dar credito alla tesi del Ministro – il comma che più direttamente ci interessa è il quinto – l'esame di Stato costituirebbe lo spartiacque per la abilitazione o meno all'esercizio professionale ed anche per la ammissione o meno a pari ordini e gradi di scuole o per la esclusione.

Non è affatto così sia nella Costituzione materiale sia nelle norme vigenti ed applicate nella prassi.

Proprio – e vogliamo citare questo solo esempio – nel campo dell'avvocatura al praticante procuratore è consentito di esercitare per un lungo periodo di tempo, pur non possedendo ancora l'« abilitazione » all'esercizio dell'attività professionale.

E che dire dei lacci e dei lacciuoli che con una serie di norme ordinamentali fanno sì che la professione possa essere esercitata non quando si sia abilitati con l'esame di Stato ma quando si siano assolti determinati obblighi formali, quali, ad esempio, quelli richiesti per l'iscrizione all'albo dei procuratori ? O, ancora, che dire della legittimità dell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, diversa da quella del procuratore, allorquando non un esame di Stato si sia superato ma sia stata esercitata attività procuratoria di una certa consistenza e per un certo periodo ?

Simili lacci, od al contrario varchi, possiamo riscontrare un po' dappertutto nella « Costituzione materiale » dell'ordinamento, realizzata vuoi nella prassi vuoi nelle normative applicative. E quindi il riferimento ministeriale appare perdere peso e pregio allorquando appena si approfondisca la realtà viva delle professioni.

Del resto l'esame-concorso non è affatto in contrasto con la necessità di munirsi del titolo abilitante ed è persino obbligatorio per altre professioni come quella notarile.

La proposta che più avanti formuleremo in concreto non è che il ritorno a questa forma selettiva e nulla, a nostro avviso, impedisce che la abilitazione all'esercizio professionale di coloro che abbiano superato l'esame-concorso consenta loro, con la formazione della graduatoria di quanti l'abbiano superato, di essere immessi gradualmente nell'attività professionale, con il tempo ed in diretta proporzione alle vacanze che si determineranno via via.

Quale « incostituzionalità » avrebbe una simile attuazione della norma costituzionale ? D'altra parte l'esercizio effettivo dell'attività professionale non è legato al semplice superamento dell'esame ma – come abbiamo visto – ad ulteriori adempimenti che, per quanto formali, sono impeditivi del sostanziale effettivo inizio della professione di procuratore sin quando non vengano assolti. Il titolo abilitante dunque resta comunque essenziale per l'esercizio della professione, differenziandosi solo nel tempo l'effettivo inizio dell'esercizio professionale.

E ritorniamo alla pretesa libertà costituzionale dei liberi professionisti ad esercitare l'attività professionale con il solo limite (e che non è il « solo » come abbiamo invece visto) dell'esame di Stato.

A noi sembra che si sia dinanzi ad una interpretazione liberal-capitalista che vuol vedere l'esercizio professionale come immissione del professionista in un « libero mercato » forense. Senza cioè alcuna responsabilità sociale sulle conseguenze dell'immissione nell'attività professionale di un qualsivoglia numero di procuratori (e poi, in conseguenza, di avvocati). Ed assimilando la professione all'esercizio della mercatura.

Gli effetti negativi in campo sociale sono invece enormi e non possono essere ignorati: dividere la domanda di assistenza professionale per un numero crescente di procuratori comporta conseguenze gravissime sull'entità del « carico » a ciascuno di essi attribuito, portando la maggior parte di essi a condizioni di mera sopravvivenza: e sono poi tali condizioni a determinare l'esercizio di attività surrogatorie marginali ed a volte anche oltre i limiti del lecito. Non si può, a nostro avviso, anche per l'importanza e la delicatezza dei contenuti della domanda di giustizia, lasciare che essa sia soddisfatta alla meno peggio, ed a volte solo nel modo peggiore, perché così a pagare saranno anche gli utenti della giustizia per la dequalificazione del suo esercizio. L'esame-concorso imporrà invece ai praticanti procuratori concorrenti una tale preparazione per permettere loro di aspirare ad una collocazione ai vertici della graduatoria che comporterà un miglioramento netto della loro qualificazione professionale, con effetti benefici sul livello della consulenza ed assistenza legale e sulla adeguatezza della risposta alla domanda dell'utenza.

Ci piace qui, però, trovare autorevole conforto alle nostre tesi in alcune note pubblicate da *La Previdenza Forense*, periodico trimestrale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Pubblicando l'interrogazione parlamentare e la risposta del Ministro di grazia e giustizia, la rivista così scriveva: « Ringraziamo l'onorevole Parlato della sua segnalazione e sollecitiamo gli altri avvocati parlamentari di darci notizia di quanto essi hanno fatto o faranno nell'interesse della nostra categoria.

Potrebbe essere contraddittorio che noi ponessimo limiti al numero degli avvocati italiani che possono essere iscritti all'albo, mentre poi dovremmo essere costretti ad accettare tutti gli avvocati stranieri senza alcuna limitazione.

Certamente, il notevole aumento degli iscritti agli albi, che si è verificato in questi anni, e il rilevantissimo numero degli iscritti ai registri dei praticanti, come è emerso anche nell'indagine pubblicata nel n. 1/91 di questa rivista, induce a meditare con attenzione sui problemi dell'accesso alla professione.

Un primo passo si dovrebbe fare (e i delegati della Cassa sono, riteniamo, unanimi nell'auspicarlo), nel senso di selezionare gli attuali iscritti e coloro che si iscriveranno.

Per quanto riguarda il punto di vista della Cassa di previdenza, si ritiene molto importante che, per restare iscritti agli albi, occorra possedere quello stesso requisito di continuità dell'esercizio professionale che è richiesto per la iscrizione alla Cassa.

Potremmo così verificare se i quasi 15.000 iscritti agli albi ma non iscritti alla Cassa abbiano ragione di conservare l'iscrizione o debbano invece lasciar posto a coloro che, lavorando con continuità, possono essere definiti "veri avvocati", cioè i soli con diritto alla conservazione della iscrizione agli albi.

Dopo che fosse stata eseguita questa selezione, potremo meglio contarci e verificare se siamo veramente troppi.

Nel frattempo, sarebbe opportuno che la Cassa ampliasse le indagini sul futuro della nostra professione, perché ciò condiziona in modo determinante anche il futuro della nostra Cassa di previdenza.

Non ci si deve preoccupare, tuttavia, soltanto del numero degli iscritti agli albi, ma anche della loro qualità.

Una classe forense composta di professionisti preparati e in grado di soddisfare le esigenze della clientela, attuale e potenziale, potrebbe favorire l'ottimismo per un positivo sviluppo in futuro della nostra professione ».

Su altro numero della rivista, (a seguito di un dibattito già ospitato sull'argomento) un articolo di Achille Melchionda si apriva con un occhiello ed un titolo sull'argomento assai significativi e rispettivamente questi: « Il gran numero di nuovi procuratori rende sempre più attuale l'argomento dell'accesso alla pro-

fessione: albi chiusi, albi programmati, albi selezionati, albi liberi » – « Alcuni sì agli albi programmati », e così continuava:

« A conclusione dell'intervento dal titolo *Albi programmati* (fascicolo n. 1/1992, pag. 16) il collega Federico Bucci pone una domanda che mi pare non debba lasciarsi senza risposte.

Egli ci invita, in buona sostanza, ad alimentare un dibattito sul problema da lui riesumato, e che credo poter così sintetizzare: quale avvenire per la classe forense, in regime di incondizionato accesso alla professione ?

Per quanto mi riguarda, sono (non da oggi; neppure da ieri...) fermamente convinto della necessità di un ... "controllo delle nascite", ovviamente a cominciare già dall'università. Sono stati sufficienti pochi anni di diretta esperienza per apprezzare tutti i più deleteri guasti della demagogica liberalizzazione degli accessi a qualsiasi facoltà universitaria, non esclusa giurisprudenza, e della non meno deleteria liberalizzazione dei "piani di studio". Ma non vorrei spostare l'asse del problema fino alle sue origini (legittimamente qualcuno potrebbe obiettare che, allora, prima ancora di ammodernamenti delle università ci sarebbe da riguardare tutte le pressanti riforme scolastiche...); talvolta la pur comprensibile ansia di rinnovamento assume dimensioni tali che conducono ad un solo risultato: l'ampiezza spaventa, e si preferisce lasciare tutto così com'è.

Certo, è tutt'altro che soddisfacente e tranquillante anche il regime intermedio (fra laurea ed iscrizione all'albo), ovvero quello di praticantato post-universitario, tutto sommato ancora strutturato su modelli di apprendistato artigianale. Ho sempre presenti, a questo riguardo, i sistemi di altri Paesi continentali, come la Francia (con i suoi interessanti Centri regionali di formazione forense, resi ancor più efficienti grazie agli aggiornamenti, di respiro europeistico, di cui alla legge 90-1259 del 31 dicembre 1990) o come la Germania (con i suoi durissimi e decisamente selettivi corsi triennali, retribuiti dallo Stato, al termine dei quali è pienamente libera la scelta per la professione forense o notarile, o per l'accesso alla magistratura). Siamo, ahinoi, indietro di parecchi lustri. E nulla lascia bene sperare per l'immediato futuro.

Non dilatiamo eccessivamente, tuttavia, l'"oggetto del contendere"; se è vero che ritocchi settoriali rischiano, spesso, di lasciare inalterato il sistema e da questo venire più o meno rapidamente fagocitati, non è men vero che se nulla, mai, si muove, tutto fatalmente si cristallizza. Non a torto Bucci ricorda la provvisorietà della "sospensione", post-bellica, del sistema di accesso alla professione "per concorso" (*idest:* ad albi "chiusi"); ma alzi la mano chi ancor dimentica che nel nostro Paese nulla è più stabile del provvisorio (come si dimostrerà in chiusura in queste note).

Quale, allora, la risposta alla *vexata quaestio*, opportunamente rispolverata dal collega Bucci ?

Io temo (e se parlo di "timore" si è perché mi rendo perfettamente conto dei non pochi aspetti controproducenti), temo non possa essere che una: l'urgenza di limitare, ragionevolmente e meditatamente, l'accesso alla professione forense, in poche parole, il ripristino del sistema concorsuale o dell'albo chiuso » (o "programmato", come più delicatamente si esprime Federico Bucci).

Non mi sento autorizzato ad entrare nei dettagli (tipo di prove; criteri proporzionali per i posti a concorso; concorso a carattere nazionale o distrettuale); trovo tutto ciò assai prematuro, posto che la discussione verte ancora più "a monte", ossia sull'*an*. Discussione (questa, sì, come gli albi attuali) "aperta", anzi apertissima, con soluzioni alternative in effetti seriamente opinabili.

Bucci ha preso l'avvio, nel suo articolo, da una precisa ed emblematica esperienzia, il riguardo (egli dice "la deferenza") di un giudice belga verso gli avvocati presenti (in verità, cita anche altro dettaglio meritevole di riflessione per diverso profilo: la puntualità di quel giudice...). Mi sia però consentita una obiezione che non

mancheranno di sollevare i colleghi "contrari": una rondine non fa primavera.

Anche in Italia vi sono singoli magistrati che trattano (almeno certuni, se non tutti) gli avvocati con rispetto ed educazione (ne ho conosciuti alcuni che sempre a questi si rivolgevano con l'epiteto "signor avvocato", pari al nostro, per loro, "signor giudice").

Spesso è la serietà e l'autorevolezza personale ciò che reciprocamente si impone, al di fuori o al di sopra delle rispettive generali mediocrità.

L'episodio non è però privo di significato: è un fatto che le generalizzazioni sono sempre all'ordine del giorno e che una sola mela marcia può guastare tutte le altre del medesimo paniere. In altri termini, certe mediocrità, certi arrivismi, certe furbate, che tanto più facilmente (e fatalmente) si annidano nella massa, finiscono col travolgere l'immagine dell'intera categoria, provocando (se non giustificando) atteggiamenti di sospetto e diffidenza.

Ma non è per prevenire o modificare giudizi altrui che il problema merita riflessione e soluzione: esso riguarda noi, il giudizio che "noi, di noi" dobbiamo esprimere.

Si rivedano le tabelle pubblicate alle pagine 26 e 27 dello stesso fascicolo 1/1992 de *La Previdenza Forense*, a corredo dell'articolo di Dario Donella *Gli iscritti negli albi*.

Siamo ormai un esercito. E per quanto sia vero che la litigiosità cresce anche senza merito o colpa della classe forense, se a questo fenomeno si contrappone quello del progressivo calo della popolazione nazionale, agevolmente ci si rende conto che è assurdo, è autolesionistico, è imperdonabile non trovare un freno alla sempre crescente inflazione di aspiranti liberi professionisti.

È un dato certo che la mortalità o l'abbandono volontario di avvocati e procuratori non coincidono con le promozioni annuali degli esami dei procuratori legali. Di questo passo, se non si interviene con una saggia e ponderata regolamentazione, la nostra professione diventerà l'omologa della scuola: qui più insegnanti che allievi, là più professionisti che clienti.

Non si tratta di difendere posizioni acquisite, in una visuale egoistica della realtà. Si tratta di tutelare sia la credibilità della professione (negli aspetti culturali ed etici) e sia la sopravvivenza economica delle future generazioni. Quest'ultimo profilo, trattando del quale non vanno invocati falsi pudori, è di capitale importanza, e proprio per il domani. Oggi chi già si è costruito il suo *ubi consistam* ha ragione di confidare in un futuro quanto meno non peggiore. Ma che ne sarà delle decine di migliaia di nuovi procuratori ed avvocati, costretti ad inventarsi liti e controversie per non morire di fame, a tutto scapito della serietà, della deontologia, del decoro ?

Se è vero, come lo è, che anche il nostro è quanto meno un servizio di pubblica necessità, non vedo motivo per non regolamentarne l'accesso, in proporzione con la popolazione che se ne deve avvalere, così come avviene per tante altre professioni di non minore rilevanza sociale (i medici, i farmacisti, i notai).

Che la selezione naturale (leggasi: il fallimento che inesorabilmente colpisce tanti giovani professionisti nell'arco di tre, quattro, cinque anni dall'iscrizione all'albo) sia ancora una legge vigente, l'unica per il momento, non dovrebbe essere accettabile *alibi* per non intervenire con adeguati correttivi. Vengono alla mente quanti erano contrari (ad esempio) all'obbligatorietà del casco per i motociclisti, o delle cinture di sicurezza per gli automobilisti, perché ad eliminare gli spericolati ci pensavano le statistiche degli incidenti stradali mortali. Con lo stesso cinismo si ritiene superflua una regolamentazione dell'accesso alla libera professione perché gli incapaci o gli sfortunati o i non figli di papà nel volgere di pochi anni cambieranno mestiere. Ma nel frattempo avranno cagionato guasti sempre più gravi e diffusi e profondi all'immagine di tutta la categoria, oltre che a se stessi ed alle loro famiglie.

Ciò detto, se da un lato plaudo all'iniziativa del collega Bucci, per avere riaperto il problema, dall'altro lato non azzardo andare oltre la riproposizione della

medesima sua domanda finale: che ne pensate ?

Fermarsi ad un interrogativo, anziché *più decisamente insistere su inequivoche* affermazioni, è d'obbligo per chi rifiuti di farsi carico di possibili obiezioni. Due, soprattutto.

La prima. Nel 1992, rispondendo ad apposita interrogazione scritta, il Ministro di grazia e giustizia, dopo avere con ammirevole serietà (o con commovente disinvoltura, non so) ribadito essere "disposizione tuttora vigente" l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 215 del 1944 ("È temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori"; ecco la prova ufficiale della stabilità del provvisorio cui poco fa accennavo), ha osservato che "la limitazione dell'accesso agli albi professionali, oltre a confliggere con le norme generali poste a tutela del lavoro e dell'iniziativa privata, si pone in specifico contrasto con l'articolo 33 della Costituzione che fissa come unico limite all'esercizio professionale il superamento dell'esame di Stato".

Obiezione, a mio convinto parere, per nulla preoccupante. A prescindere, ovviamente, dal riferimento alla tutela del lavoro ed iniziativa privata (*non vedo che* cosa abbiano a che fare con una regolamentazione delle professioni), io non sono mai riuscito a leggere nella prescrizione di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (articolo 33, quinto comma, della Costituzione) un divieto di regolamentazione delle iscrizioni agli albi professionali.

Seconda obiezione. La sempre più ampia ammissibilità di esercizio professionale, anche in Italia, di avvocati stranieri, andrebbe a tutto (ed esclusivo) scapito degli avvocati e procuratori italiani. Questo è, indubbiamente, un ostacolo di robusta consistenza all'ipotesi di una limitazione nell'accesso agli albi. Né so quanto ovviabile per effetto di reciprocità (ossia, anche gli italiani potrebbero tentare, in massa, l'esercizio professionale all'estero).

Ecco perché mi fermo alla domanda: "Che ne pensate ?". Solo completandola con questa: in caso positivo, a decorrere da quando ? I primi benefici di eventuali albi "chiusi" si avvertirebbero dopo una dozzina d'anni. Come dire: non chiudiamole, lasciamole spalancate le nostre stalle, tanto tutti i buoi sono già irreversibilmente scappati... ».

Ma andiamo, ora, alla nostra proposta legislativa articolata nella abrogazione del famigerato decreto luogotenenziale con il ripristino dunque dell'istituto dell'esame-concorso e con l'apertura della nuova graduatoria per tre anni: sufficienti perché coloro che si siano utilmente classificati rispetto alla vacanze che nei tre anni successivi si verificassero possano essere gradualmente assorbiti.

Noi crediamo che simile proposta (che riprende quella analoga presentata il 22 giugno 1993, atto Camera n. 2830) anche per le valutazioni che ne sono a monte sia risolutiva di ogni eventuale perplessità che ancora, dopo le argomentazioni svolte, potesse residuare. Ed è per questo, colleghi deputati, che confidiamo nel vostro consenso perché un così grave problema possa essere portato a soluzione nell'apertura, sia ben chiaro, a tutti i contributi che da parte vostra potessero venire, ad integrazione od a modifica della proposta stessa, consentendo che una categoria professionale di così grande importanza istituzionale e costituzionale recuperi finalmente, lasciatamelo dire, tutta la dignità ed il rispetto che merita, compromessi dall'« inflazione » degli albi e cioè da una perdita di valore dell'appartenenza di ciascuno degli iscritti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, è abrogato.

ART. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono inseriti i seguenti:

« Con tale provvedimento inoltre sono direttamente ammessi agli albi dei procuratori coloro che risultino utilmente classificati nella graduatoria dei precedenti esami di concorso sino a concorrenza con il numero massimo dei nuovi procuratori da iscriversi nei rispettivi albi. Per la eventuale differenza alla quale la graduatoria non potesse sopperire è bandito il relativo nuovo concorso.

La graduatoria di ciascun concorso è valida per un triennio ».